

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA STRUMENTAZIONE

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DELLA SOCIETÀ PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA – SOCIETÀ CONSORTILE a r.l. (di seguito PTS).

PREMESSO CHE

- che l'Università degli Studi di Pavia, con atto in data 16.09.2013 ha concesso in comodato gratuito alla società Polo Tecnologico s.r.l. una porzione ai piani primo, piano terra e interrato dell'immobile denominato "ex Entomologia" sito in Pavia, via Taramelli n.24.;
- che l'Università di Pavia è socio fondatore unitamente al Comune, alla Provincia e alla Camera di Commercio di Pavia della Società Polo Tecnologico Servizi s.r.l. ONLUS ora Società Parco Tecnico Scientifico di Pavia - Società Consortile a r.l., nel seguito PTS;
- che al fine di perseguire il raggiungimento dei propri scopi sociali la PTS ha partecipato al bando ASTER in qualità di socio attuatore unitamente alla Provincia di Pavia, all'Università degli Studi di Pavia e alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con il progetto "Parco Tecnico Scientifico Scienza e Tech della vita", qualificandosi al secondo posto ed accedendo così al finanziamento regionale;
- che la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha acquisito nell'ambito del suddetto progetto macchinari per un importo di € 965.000 e che queste attrezzature sono state concesse in comodato gratuito a PTS;
- Posto che le premesse formano parte integrante del presente regolamento.

Articolo 1. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente documento formalizza tutto quanto inerente la condivisione e l'utilizzo della strumentazione acquisita nell'ambito del citato progetto "Parco Tecnico Scientifico Scienza e Tech della vita", indicando:

1. la tipologia delle strumentazioni singole o dei dispositivi sperimentali complessi (in seguito denominate strumentazione) disponibili, e la loro localizzazione;
2. il Responsabile della strumentazione, di norma coincidente con il legale rappresentante dell'azienda - o persona da lui delegata - a cui sono stati conferiti le responsabilità e gli oneri dell'strumentazione;
3. le eventuali modalità di accesso all'uso di ogni singola strumentazione da parte di utilizzatori terzi rispetto al Responsabile della strumentazione, sia appartenenti al PTS, sia esterni a questa;
4. le modalità di gestione dei costi relativi al funzionamento ordinario ed agli interventi di manutenzione e/o implementazione della strumentazione;
5. le modalità con cui le aziende, che hanno la responsabilità della strumentazione, informano con regolarità PTS circa le condizioni e la funzionalità dei macchinari e riguardo ai ricavi generati dall'utilizzo delle attrezzature

Articolo 2 . FUNZIONALITA' DELLA STRUMENTAZIONE

Al fine dell'utilizzazione di ognuna delle attrezzature oggetto del presente regolamento, viene redatta una scheda strumento (allegato 2), la quale contiene l'indicazione dell'azienda a cui viene affidata la responsabilità degli strumenti, il nome del Responsabile aziendale della strumentazione e le principali funzionalità della strumentazione stessa.

E' responsabilità dell'azienda compilare nella scheda le informazioni fondamentali necessarie per comprenderne la possibilità d'impiego per l'esecuzione di programmi di ricerca, per la messa a punto di metodologie di indagine sperimentali, per lo svolgimento di prove conto terzi, e per quant'altro di potenziale interesse per PTS. Questo anche al fine di aggiornare il database della strumentazione da rendere disponibile sul sito di PTS.

Tali allegati verranno aggiornati di volta in volta a seguito di sopraggiunte variazioni relative alla disponibilità ed alla composizione delle attrezzature stesse.

Articolo 3 – RESPONSABILE AZIENDALE DELLA STRUMENTAZIONE

Il Responsabile aziendale della strumentazione, che ha ricevuto in consegna la strumentazione stessa, è tenuto a custodirla ed a conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Responsabile aziendale della strumentazione ha i seguenti compiti:

1. dispone dell'uso della strumentazione;
2. stipula un contratto di assicurazione dell'attrezzatura a copertura di responsabilità nei confronti di terzi per l'uso dei suddetti beni liberando fin d'ora PTS, anche in deroga al disposto dell'art. 1812 cc, da ogni e qualsivoglia responsabilità direttamente o indirettamente riconducibile alla qualità ed all'uso dei beni nonché alla loro piena rispondenza ai requisiti di legge, anche per quanto riguarda la sicurezza.
3. assicura la funzionalità della strumentazione, completando le operazioni di taratura e manutenzione concordate con PTS;
4. assicura che la funzionalità della strumentazione rispetti le vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché le norme indicate da PTS;
5. pianifica il completamento, l'ampliamento e/o l'aggiornamento della strumentazione;
6. rende accessibile la strumentazione alle altre aziende localizzate in PTS, in base a condizioni economiche privilegiate rispetto ai servizi offerti a utenti esterni. Le modalità di accesso e le condizioni economiche privilegiate sono oggetto di un accordo scritto tra le parti e sottoscritte anche da un rappresentante di PTS;
7. in ogni caso, la responsabilità ultima dell'utilizzo delle attrezzature spetta all'azienda che ha in carico le attrezzature stesse cui spetta controllare che la strumentazione venga utilizzata da terzi nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché delle norme indicate da PTS;
8. predisporre, coordinandosi con il Direttore di PTS (o un suo Delegato), due tariffari per l'offerta dei servizi basati sull'utilizzo della strumentazione a terze parti: uno relativo a servizi offerti a utenti interni (altre aziende localizzate in PTS) o accademici, ed uno relativo a servizi offerti a utenti esterni; e i contratti relativi all'utilizzo della strumentazione con modalità non quantificabili a tariffario;
9. Su tutte le prestazioni la quota di tariffazione spettante a PTS è pari al 10% del fatturato generato utilizzando macchinari concessi da PTS. Questa quota e' applicata alla fatturazione mentre la quota spettante a PTS derivante da attività delle aziende atte a valorizzare il portfolio (i.e brevetti) e dalla partecipazione come partner industriale a progetti di ricerca finanziati da enti esterni a PTS (es: Commissione europea; ERC...) va concordata caso per caso con il CdA. L'avvio di queste attività va comunicata al Direttore che ne informerà il CdA cui spetta l'approvazione dell'accordo tra PTS e l'azienda.
10. Le imprese che hanno in carico la strumentazione presentano con cadenza annuale un rapporto sull'andamento delle prestazioni di servizi realizzati con le stesse. Alle stesse date le aziende provvedono a liquidare quanto dovuto a PTS per la quota sulle prestazioni;
11. Nulla è dovuto se le prestazioni vengono realizzate non utilizzando strumentazione di PTS;

Articolo 4 – IL REFERENTE DELLA STRUMENTAZIONE

Il Referente della Strumentazione, indicato dal Direttore e nominato dal Consiglio di amministrazione del Parco, ha i seguenti compiti:

1. verificare la corretta gestione (disponibilità e aggiornamento) della documentazione a supporto della strumentazione, predisporre ed archiviare i documenti di sua competenza descritti nella specifiche procedure;
2. raccogliere i piani di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e taratura;
3. presentare i piani di manutenzione e taratura in forma aggregata in occasione dei processi di gestione del Parco;
4. verificare il rispetto delle scadenze per le manutenzioni e tarature previste dai singoli Responsabili aziendali della strumentazione;
5. portare all'attenzione della Direzione le necessità e le indicazioni riguardo gli aspetti concernenti la strumentazione, sia in via ordinaria, nei processi di gestione del centro, sia in via straordinaria in caso di particolari esigenze.

Articolo 5 - SOGGETTI AMMISSIBILI ALL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE

1. La strumentazione di PTS (di cui all'articolo 2 e relativi allegati), può essere utilizzata dai seguenti soggetti:
 - il Responsabile aziendale della strumentazione, ed il personale da questi delegato;
 - il personale, di comprovata qualificazione, di altre aziende afferenti a PTS in base agli accordi scritti così come disciplinati dall'articolo 3;
2. Dato che la strumentazione è localizzata in uno spazio adibito a laboratorio di pertinenza dall'azienda, a essa non possono accedere liberamente altre persone se non sotto la supervisione e previo consenso del Responsabile aziendale della strumentazione, così come disciplinato dagli accordi di cui all'articolo 3;
3. I dati prodotti dalle analisi realizzate con la strumentazione sono da considerarsi confidenziali e ad essi non possono accedere persone differenti dal Responsabile o da persone da lui delegate. Si prevede che nell'uso dello strumento regolato secondo gli accordi di cui all'articolo 3, i dati acquisiti da altre aziende possano essere gestiti in remoto in sedi diverse. Per questo scopo, il Responsabile può proteggere il personal computer e i dati in esso contenuti mediante apposita password;
4. L'ammissione all'uso della strumentazione di soggetti non ricompresi nell'elenco precedente è ad esclusiva discrezione di PTS in base a una deliberazione del CdA e previa comunicazione scritta al Responsabile aziendale della strumentazione. Contro questa decisione le aziende Responsabili possono presentare opposizione. In questo caso la decisione finale sarà presa dal CdA, previo parere obbligatorio del CTS del Parco.

Articolo 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE

Ogni strumentazione inclusa nell'allegato 1 previsto nell'articolo 2 del presente regolamento deve essere dotata di una Scheda Strumento (allegato 3), che ne evidenzia le peculiarità e le specificità tecniche, e ne indichi con precisione le modalità di utilizzo, le difficoltà d'uso e le precauzioni necessarie da seguire per rispettare le vigenti normative di igiene e sicurezza del lavoro.

La Scheda Strumento, che viene compilata ed aggiornata dal Responsabile aziendale della Strumentazione, viene approvata e archiviata dal Direttore di PTS (o da un suo delegato).

Articolo 7 . MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE.

PTS si riserva la possibilità di accedere alla strumentazione per visionarne la presenza, gli eventuali contatori di utilizzo, l'ideale utilizzo e la corretta funzionalità. Il Referente della Strumentazione, predisporre il

Registro di Utilizzo della Strumentazione (allegato 3), in modo che questo sia sempre presente accanto alla strumentazione stessa e permetta agli utilizzatori di annotare l'attività eseguita registrandone tempi e modalità. Periodicamente il Direttore di PTS (o un suo delegato) raccoglie i registri di utilizzo della strumentazione compilati archiviandoli e sostituendoli.

Articolo 8 . PIANO DI MANUTENZIONE E TARATURA

Il Responsabile aziendale della Strumentazione ha il compito di redigere il piano annuale di manutenzione e taratura per tutte le attrezzature di propria competenza. Il Piano annuale va consegnato al Direttore di PTS (o a un suo delegato) per permettere di istruire dei piani di manutenzione e taratura e di presentarli in forma aggregata con cadenza annuale, insieme alle registrazioni di tutti gli eventi di manutenzione e taratura di carattere straordinario, portando all'attenzione di PTS le necessità e le indicazioni riguardo gli aspetti concernenti la strumentazione.

Articolo 9 RECESSO

1. Una volta l'anno in occasione della redazione del bilancio PTS l'azienda che ha in carico la strumentazione presenta una sintetica relazione comprendente le informazioni sullo stato della strumentazione stessa ed il suo utilizzo, sull'andamento economico dell'azienda, il rapporto sull'andamento delle prestazioni dei servizi realizzati con la strumentazione assegnata ed il fatturato realizzato nell'arco dell'anno di riferimento.
2. Sulla base della relazione presentata, la PTS con delibera del CdA concede il rinnovo della responsabilità dello strumento all'azienda;
3. A fronte di un mancato rispetto delle norme indicate nel presente regolamento, PTS si riserva di inviare un richiamo scritto al Responsabile aziendale della strumentazione indicando i tempi e le modalità per ottemperare alle richieste di PTS. Se, ad insindacabile giudizio di PTS, l'azienda non provvederà ad adeguarsi alle richieste, PTS può, con delibera del CdA, affidare la responsabilità della strumentazione ad altra impresa attraverso bando pubblico.

Articolo 10 . ACCESSIBILITA' DELLE INFORMAZIONI

Per favorire l'accessibilità da parte dei possibili utenti e per il miglioramento della diffusione delle informazioni, alle imprese del territorio e agli enti di ricerca vengono resi disponibili sul sito di PTS secondo le modalità più opportune i seguenti documenti:

- il presente regolamento;
- gli elenchi della strumentazione conferita, di nuovo acquisto e di particolare rilievo;
- le Schede Strumento
- i Tariffari vigenti per ogni singola strumentazione
- le modalità di accesso e d'uso delle attrezzature

Allegati al presente Regolamento:

- Allegato 1 - Elenco attrezzature PTS e dei Responsabili di azienda

Allegato 1

NOME STRUMENTO	IMPRESA	RESP. AZIENDALE STRUMENTAZIONE
Sintetizzatore di peptidi e molecole		
Zetasizeranosz e AF200 MF Multiflow		
Elettrospinning Nanon 01		
Biacore BC T200 System		
Maldi TOF/TOF S 5800 System.		

NOME STRUMENTO/ATTREZZATURA	IMPRESA	RESP. AZIENDALE STRUMENTAZIONE
MILLIQ Integral 10S kit		
Lavavetreria Smeg GW4060		
Ultracongelatore verticale -80°C TSE320		
Cappa flusso laminare verticale TOPSAFE 1.2		
Centrifuga refrigerata da banco MPW 352R		
Incubatore MEMMERT a CO2 INCO 108L		
Autoclave verticale a vapore FVA2/A1		
Cappe chimiche TYPHOON TWIN 120E		

- Allegato 2 - Azienda a cui viene affidata la responsabilità degli strumenti, il nome del Responsabile aziendale della strumentazione e principali funzionalità della strumentazione stessa

Allegato 2

IMPRESA e Responsabile	PRINCIPALI FUNZIONALITÀ STRUMENTI
	Sintetizzatore di peptidi e molec org P-14
	Zetasizeranosz e AF200 MF Multiflow FFF
	Nanon 01
	Biacore BC T200 System
	Maldi TOF/TOF S 5800 System.

- Allegato 3 - Scheda strumento